

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 10 del 04/02/2026

OGGETTO: Presa d'atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente matricola 0084.

L'anno **duemilaventisei** il giorno quattro del mese di febbraio alle **ore 10:00** nella sede della Comunità della Valle di Cembra, la **dott.ssa Laura Tabarelli**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità della Valle di Cembra**, nominata con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 18.06.2025, con l'assistenza del Segretario della Comunità **avv. Enrico Sartori**, emana il seguente decreto.

LA PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- gli articoli 15, 16 e 17 della L.P. 3/2006 come rispettivamente sostituiti dagli articoli 4, 5, 6 della L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 "Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022";
- la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 12 del 18.06.2025 con la quale si proceduto alla nomina del Presidente della Comunità della Valle di Cembra;

Premesso che il dipendente matricola 0084, dipendente di ruolo presso la Comunità della Valle di Cembra dal 01 gennaio 2022, con profilo professionale di Collaboratore Tecnico, categoria C, livello evoluto – pos.3[^], è deceduto in data 15 gennaio 2026;

Dato atto che il dipendente in oggetto è transitato alla Comunità della Valle di Cembra proveniente da altro ente pubblico tramite l'istituto della mobilità ex art. 76 del C.C.P.L. 01.10.2018;

Rilevato che presso la Comunità della Valla di Cembra, alla data del 15 gennaio 2026 il dipendente in oggetto ha maturato l'anzianità di servizio di 4 anni e 15 giorni;

Vista la disposizione contrattuale dell'art. 71, comma 1, lettera d. del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro del Personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale che prevede, tra i motivi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quello del decesso del dipendente;

Preso atto, quindi, della cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente e del conseguente obbligo di questa Amministrazione, in qualità di datore di lavoro, di provvedere alla erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'equivalente monetario delle ferie non godute alla data di estinzione del rapporto a favore degli aventi diritto;

Visti e richiamati infine i seguenti articoli:

- art. 72, comma 4, del CCPL che dispone "*in caso di decesso del dipendente, l'Amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva di preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 2121 codice civile*"
- l'art. 2118 cod. civ., rubricato "*Recesso dal contratto a tempo indeterminato*"
- l'art. 2122 cod. civ., rubricato "*Indennità in caso di morte*" per il quale "*1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate negli artt. 2118 e 2120 del codice civile, devono corrispondersi al coniuge,*

ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.”.

- l'art. 73 del CCPL “*Recesso con preavviso*” che dispone, al comma 1, “*...I relativi termini sono fissati come segue:*
- *4 mesi per i dipendenti inquadrati nella cat. D;*
- *3 mesi per i dipendenti inquadrati nella cat. C;*
- *2 mesi per i dipendenti inquadrati nelle cat. B e A;*

Dato atto che il dipendente matricola 0084 era inquadrato nella categoria C e che quindi il periodo di preavviso da considerare consiste in 3 mesi;

Visto e richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso ai fini della corretta interpretazione dell'art. 5, comma 8, D.L. 95/212, relativo all'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute, nel quale vengono escluse dall'ambito di applicazione della citata norma i casi di “*cessazione del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente*”, in quanto “*configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro*”;

Acquisita agli atti, ai fini dell'individuazione ed accertamento della qualità di eredi aventi diritto alla riscossione dell'indennità di preavviso, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà pervenuta al Protocollo generale in data 22/01/2026 sub n. 504 e resa da ...omissis..., in cui dichiara che gli eredi legittimi sono ...omissis...coniuge del dipendente matricola 0084 e ...omissis... discendente;

Acquisita, inoltre, la dichiarazione di ...omissis...discendente del de cuius, con cui delega ...omissis..., coniuge del dipendente matricola 0084, a riscuotere i crediti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente in parola mediante bonifico delle somme sul conto corrente bancario intestato al coniuge medesimo;

Dato atto, altresì, che la normativa effettua una distinzione delle spettanze in due diverse categorie:

Somme de jure proprio: tali sono le somme indicate tassativamente negli artt. 2122 e 2118 del Codice civile, ossia indennità sostitutiva di preavviso ed il Trattamento di fine rapporto. La corresponsione di queste somme è indipendente dall'accettazione dell'eredità in quanto le stesse sono assegnate ex lege ai superstiti e non appartengono all'asse ereditario.

Somme jure successionis appartengono a questa categoria le somme maturate dal lavoratore per effetto della prestazione lavorativa resa fino al momento del decesso e non ancora liquidate attraverso l'emissione del cedolino paga (si tratta normalmente delle competenze quali straordinario, istituti plurimensili maturati ma non ancora liquidati, 13^a mensilità, indennità di ferie maturate e non godute e straordinario). La liquidazione delle richiamate spettanze jure successionis è subordinata all'acquisizione da parte dell'Amministrazione della presentazione all'Ufficio del registro competente della dichiarazione di successione comprendente i crediti relativi a tali spettanze, ovvero all'autocertificazione degli eredi che non sussiste l'obbligo di rendere la dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Dlgs. 346/1990.

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii., entrato in vigore il 15.06.2018;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 32 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028.
- con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 33 del 15 dicembre 2025 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

- con decreto della Presidente della Comunità n. 167 del 22 dicembre 2025 è stato approvato, nella sua parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026 – 2028.

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la L.P. n. 7 di data 6 luglio 2022 “Riforma delle comunità modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la deliberazione del Consiglio n. 11 del 24 giugno 2019 con la quale si è provveduto alla approvazione del nuovo modello organizzativo della Comunità;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 febbraio 2018;

Acquisiti preventivamente, sulla proposta del decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell’art. 185 della L.R. 2/2018.

D E C R E T A

1. di prendere atto della cessazione del rapporto di lavoro per decesso, avvenuto il 15 gennaio 2026, del dipendente a tempo indeterminato ed a tempo pieno...omissis...matricola n. 0084, profilo professionale Collaboratore Tecnico, cat. C, livello evoluto, pos. 3^;
2. di riconoscere i crediti di lavoro derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro a causa di decesso, agli eredi come identificati giusta dichiarazione di notorietà in atti nelle persone ...omissis..., coniuge e ...omissis...discendente, con pagamento da eseguirsi con bonifico bancario intestato al coniuge come sopra individuato;
3. di dare atto che l’impegno e la liquidazione delle competenze derivanti dall’accordo di cui al punto 2 saranno oggetto di successivi provvedimenti;
4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104.
 - ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, in quanto materia riguardante il diritto del lavoro.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA PRESIDENTE
dott.ssa Laura Tabarelli

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Cembra Lisignago, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal

Provvedimento esecutivo dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione.

Cembra Lisignago, li 04/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

Proposta del decreto del Presidente della Comunità della Valle di Cembra dd. 04/02/2026 avente per oggetto:

Presa d'atto cessazione del rapporto di lavoro per decesso del dipendente matricola 0084

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2

Regolarità tecnico-amministrativa:

Il Segretario Generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Cembra Lisignago, lì 04/02/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Enrico Sartori

Regolarità contabile:

Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Cembra Lisignago, lì 04/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Giampaolo Omar Bon